

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1995

che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(95/114/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettere ricevute ufficialmente dalla Commissione, rispettivamente in data 4 luglio 1994 e 17 agosto 1994, i governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte sulla Mosella al loro confine a nord di Perl e Schengen, ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbrücken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est;

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 16 settembre 1994 circa le richieste di autorizzazione ricevute dalla Repubblica federale di Germania e dal Granducato di Lussemburgo;

considerando che, in assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni e servizi usata per la costruzione e la manutenzione del ponte in questione si dovrebbe determinare se la tassazione deve aver luogo nel territorio

della Germania o del Lussemburgo; che tali accordi darebbero origine a difficoltà pratiche considerevoli;

considerando che l'obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura per la riscossione delle imposte relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte in oggetto;

considerando che la deroga in questione non influirà sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica Federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare il sito della costruzione del ponte autostradale sulla Mosella al loro confine a nord di Perl e Schengen, ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbrücken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est, per la durata della costruzione del ponte, come appartenente al territorio del Lussemburgo e, a partire dal completamento del ponte, come appartenente al territorio della Germania.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. ALPHANDÉRY

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/76/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 53).